



COMUNE di MAGNAGO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DEGLI EDIFICI AD USO CIVILE, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO ED AGRICOLO

Progetto: Settore Ambiente e Territorio

Responsabile del Settore Geom. Francesco Pastori

Assessore all'Ambiente Ing. Daniela Grassi

Novembre 2013

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 26/11/2013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DEGLI EDIFICI AD USO CIVILE, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO ED AGRICOLO

Art. 1 - Finalità

Il comune di Magnago istituisce, un fondo da destinare al rifacimento delle coperture in cemento-amianto (eternit) degli edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo situati sul territorio comunale.

Il presente regolamento ha lo scopo di conseguire il miglioramento della qualità ambientale urbana sotto il profilo della riduzione degli inquinanti atmosferici, per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, in relazione al potenziale rischio di contaminazione da amianto.

Art. 2 - Interventi ammissibili al contributo

Possono essere ammessi al contributo gli interventi che prevedono la rimozione delle coperture in eternit in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale/terziario e agricolo, mediante la sostituzione di lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici con altri nuovi materiali.

Il contributo verrà calcolato in relazione ai soli oneri sostenuti per la rimozione e smaltimento di opere o manufatti in amianto o contenenti amianto, sono a totale carico dell'operatore ed escluse dalla base di calcolo del contributo tutte le restanti opere quali tra l'altro l'installazione di ponteggi e la posa di nuovi materiali di copertura.

Art. 3 - Stanziamento ed entità del contributo

L'Amministrazione iscrive annualmente in sede di formazione di bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1.

I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e delle norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico-ambientale.

Per ogni intervento, risultato idoneo a seguito di valutazione della domanda, verrà assegnato un contributo economico a fondo perduto per la rimozione, smaltimento e bonifica di lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici calcolato come segue:

- una quota fissa di € 200,00 (euro duecento/00), quale incentivo concesso e riconoscimento per l'iniziativa a carattere di tutela ambientale intrapresa per gli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica su manufatti caratterizzati da superfici inferiori o pari ai 50 m², risultato smaltito presso centri autorizzati;
- un ulteriore importo pari a 4,00 €/m² per la parte di superficie eccedente i 50m² e fino a 100 m², risultato smaltito presso centri autorizzati;
- un ulteriore importo pari a 3,00 €/m² per la parte di superficie eccedente i 100 m², risultato smaltito presso centri autorizzati.

Il contributo come sopra composto e calcolato, verrà concesso con un limite massimo non superiore a € 1.000,00 (euromille/00); il contributo effettivamente erogabile verrà quantificato successivamente alla comunicazione di fine lavori secondo quanto previsto al successivo art. 8 del presente Regolamento.

Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve aver già ricevuto o ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei/statali, regionali o di altra natura.

Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga.

Art. 4 – Norme di accesso

Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico.

Nel bando di cui sopra sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande.

Il bando pubblico dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite gli abituali canali di informazione.

Art. 5 -Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede legale nel Comune di Magnago, proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale/terziario e agricolo, insediate sul territorio di questo comune, che intendano provvedere alla realizzazione degli interventi previsti all'art. 2 del presente regolamento.

I fabbricati e gli edifici, oggetto degli interventi, devono essere situati nel Comune di Magnago ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.

I requisiti dovranno essere posseduti prima della presentazione della domanda di contributo.

Per ogni singolo anno solare i soggetti possono accedere al contributo per un solo fabbricato e alle relative pertinenze con la sola eccezione di altra o altre richieste di contributo, effettuate dal Condominio, interessanti altro o altri immobili di cui lo stesso richiedente sia proprietario solo proquota con esclusione quindi del fabbricato condominiale, interessato da altra richiesta, ma di proprietà unica dello stesso soggetto già richiedente.

Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del presente bando abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto. In relazione a ciò farà fede la data dei formulari di smaltimento redatti contestualmente all'esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Obblighi del richiedente e del soggetto assegnatario del contributo

Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei provvedimenti autorizzativi necessari per eseguire gli interventi edilizi sempre che gli stessi rientrino tra quelli previsti dalla normativa.

Il richiedente dovrà rispettare le procedure vigenti (in materia di prevenzione, sicurezza, comunicazione, affidamento, ecc.); in particolare dovrà essere in possesso del "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto" (art. 256 D.Lgs. 81/08), contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno, da inviare al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale), nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia.

Le operazioni di rimozione, comportando la produzione di rifiuti pericolosi (così classificati dalla codifica europea dei rifiuti), dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da un corretto imballaggio e smaltimento.

Il titolo abilitativo edilizio e il "Piano di Lavoro" di cui sopra potranno essere presentati contestualmente o successivamente all'inoltro dell'istanza di contributo ma comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assegnazione del relativo contributo, di cui al successivo art. 10 .

Il soggetto assegnatario del contributo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi oggetto della richiesta entro 180 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda e inserimento in graduatoria; dell'avvenuta ultimazione dei lavori di bonifica dovrà esserne data comunicazione scritta, accompagnata da attestazione sulla conformità delle opere oggetto di

contributo ai provvedimenti edilizi ed alle specifiche normative e prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto, secondo le modalità indicate a successivo art. 10

A tale riguardo dovrà inviare comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dell'intervento di bonifica, allegando attestazione sulla conformità delle opere oggetto di contributo ai provvedimenti edilizi ed alle specifiche normative e prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro un mese dalla loro ultimazione.

Art. 7 – Presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande, in competente bollo, dovranno essere indirizzate al Comune di Magnago, recapitate entro il termine stabilito dal bando di cui al precedente articolo, e dovranno essere presentate preferibilmente in formato elettronico a mezzo posta certificata (info@pec.comune.magnago.mi.it) oppure tramite plico raccomandato A.R. o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo – Piazza Italia n. 1 – 20020 MAGNAGO MI.

Le domande dovranno pervenire a partire dalla data stabilita dal bando corredate dalla seguente documentazione:

- progetto di massima e/o relazione descrittiva dei lavori individuante l'ubicazione dell'edificio e fabbricato, le coperture su cui si interviene, dalle quali si possano dedurre le superfici relative alla parte di tetto interessato dall'intervento di bonifica dell'amianto
- documentazione fotografica della copertura, la più rappresentativa possibile che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione della stessa, sia una visione d'insieme della copertura da rimuovere;
- la scheda con il calcolo dell'Indice di Degrado (*Decreto del direttore n. 13237 del 18.11.2008 -pubblicato nel B.U. R. Lombardia n. 50 del 09.12.2008*) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
- dichiarazione attestante la proprietà dell'edificio dalla quale risulti se l'incentivo è richiesto relativamente all'unica proprietà del richiedente. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà la domanda dovrà constare di dichiarazione attestante tale qualifica;
- documentazione attestante la legittimità dell'immobile (estremi licenza o concessione edilizia o atto sostitutivo di notorietà qualora l'immobile sia stato edificato antecedentemente al 01.09.1967);
- dichiarazione del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali o regionali, per lo stesso intervento e contestuale assunzione dell'obbligo di non presentare altre istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi salvo il caso di rinuncia e/o restituzione del contributo comunale;
- dichiarazione che trattasi del solo intervento sul territorio comunale oggetto di richiesta di contributo comunale fatto eventualmente salvo il caso di altra/e richiesta/e, effettuate dal Condominio, per intervento da eseguire in altro immobile di cui il richiedente sia proprietario solo pro-quota;
- Ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria per gli scopi del presente regolamento e definita in sede di bando di cui all'art. 4.

Art. 8 - Esame delle domande – inammissibilità o incompletezza

L'assegnazione dei contributi, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento è attuato dal Settore Ambiente e Territorio,

previa comunicazione alla Giunta Comunale, entro due mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

L'ufficio escluderà dalla concessione del contributo le domande che non rispettano le caratteristiche tecniche ed i dati documentali previsti dal presente regolamento

Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:

- firma in originale dell'istanza;
- documento di identità in corso di validità;
- indicazione puntuale delle generalità e recapiti del richiedente;
- progetto di massima o relazione tecnica;
- indicazione puntuale dell'immobile interessato dalle opere ed indicazione delle superfici relative alla parte di tetto interessato dall'intervento di bonifica dell'amianto;
- dichiarazione attestante la regolarità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico edilizie;
- dichiarazione del proprietario che trattasi del solo intervento sul territorio comunale, oggetto di richiesta di contributo comunale fatto salvo il caso di altra/e richiesta/e, effettuata dal Condominio, in cui il richiedente sia proprietario solo pro-quota;
- dichiarazione di assenza di cumulo di contributi o altre agevolazioni e rinuncia alla presentazione di ulteriori istanze di contributo;

Per gli altri casi determinanti di incompletezza si dovrà procedere al perfezionamento entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9 - Criteri per la determinazione delle graduatorie

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo 4 avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria.

Nello specifico la graduatoria delle domande ammissibili al contributo sarà determinata sulla base:

del punteggio dell'Indice di Degrado riportato nella scheda per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, assegnando per i suddetti elementi il seguente punteggio:

Indice di Degrado	Punteggio graduatoria
<i>ID inferiore o uguale a 25:</i>	6
<i>ID compreso tra 26 e 44:</i>	9
<i>ID uguale o maggiore a 45:</i>	12

In presenza di domande con uguale punteggio, per determinare la graduatoria delle stesse, si applicheranno ulteriori criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:

localizzazione in prossimità di potenziali aree sensibili – se la copertura è distante meno di 300 metri dal perimetro di aree scolastiche (scuole di ogni ordine e grado)

Punti 4

l'appartenenza del manufatto ad ambiti del tessuto edilizio urbano di particolare interesse previsti nel PGT come NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE, a tal fine si farà riferimento alla tavola PR3 del Piano delle Regole del PGT vigente.

Punti 2

interventi su immobili pluriproprietà per il totale risanamento (condomini, tetti in comune, ecc...) –

Punti 2

L'ordine cronologico (*sulla base del numero di protocollo*) di presentazione dell'istanza di contributo assumerà rilievo in caso di istanze aventi la stessa posizione in graduatoria determinata dalla valutazione dei punti precedenti.

In caso poi di presentazione in pari data costituirà titolo di preferenza la completezza e puntualità della documentazione prodotta a corredo.

Art. 10 - Erogazione contributo

I contributi sono erogati, con specifico atto del Responsabile del Settore competente, in un'unica soluzione, a seguito di presentazione, in originale, della seguente documentazione:

- dichiarazione edilizia di fine lavori da parte del richiedente con cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- presentazione di idonea fattura dei lavori eseguiti;
- documentazione fotografica dell'esito dell'intervento;
- copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro presso l'A.S.L. di competenza;
- certificato di smaltimento in discarica autorizzata dell'eternit, ovvero quarta copia del formulario di trasporto ritrasnesso dalla discarica.

Eventuali variazioni in aumento dell'entità delle superfici degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto, diversamente in caso di diminuzione dell'entità, oltre il 2%, l'ammontare del contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche per l'accertamento in merito alla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche successive alla realizzazione delle coperture.

Art. 11 - Decadenza e revoca del contributo

Il verificarsi di una delle fattispecie sottoindicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- b) mancata richiesta del permesso di costruire oppure mancata presentazione di altro titolo abilitativo all'esecuzione delle opere entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo cui al precedente art. 10;
- c) mancata realizzazione dell'intervento entro il termine di sei mesi indicato al precedente art. 6, (*fatti salvi i casi dipendenti da forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi opportunamente documentati*). ;
- d) accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
- e) mancata presentazione entro un mese dall'effettuazione degli interventi di bonifica della comunicazione scritta di avvenuta ultimazione con allegata attestazione del direttore dei lavori di conformità delle opere di bonifica ai provvedimenti edilizi ed alle norme e

prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, previa comunicazione alla Giunta Comunale, provvederà, con apposita determinazione, ad assegnazione l'incentivo al soggetto classificato nella posizione immediatamente successiva della relativa graduatoria.